**Comune di San Nicandro Garganico**

**Provincia di Foggia**

**IL REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI ALL’APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (DEHORS)**

Sindaco dott. Costantino Ciavarella

Assessore alle attività produttive avv. Alessandro Calello

Dirigente Area Tecnica arch. Giovanni Papalillo

Dirigente SUAP Vincenzo Augello

**Sommario**

**TITOLO I**

**NORME DI CARATTERE GENERALE**

Articolo 1- Definizione di dehors

Articolo 2 - Tipologie di dehors

Articolo 3 - Collocazione dei dehors - Aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici

Articolo 4 - Durata delle concessioni

Articolo 5 - Orari

Articolo 6 - Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell’esercizio

**TITOLO II**

**NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO**

Articolo 7 - Elementi componenti i dehors

Articolo 8- Norme per l’allestimento di dehors in piazze, aree pedonali

Articolo 9 - Norme per l’allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

Articolo 10 - Criteri di occupazione

Articolo 11 - Dimensioni

**TITOLO III**

**Regolamentazione del Titolo autorizzatorio**

Articolo 12 - Titolo di autorizzazione all’occupazione del suolo

Articolo 13 – Titoli edilizi per la realizzazione delle strutture dei dehors

Articolo 14 – Procedura

Articolo 15 - Contenuti Provvedimento conclusivo del Procedimento Unico

Articolo 16 – Rinnovo del titolo autorizzatorio

Articolo 17 – Revoca e decadenza del titolo autorizzatorio

Articolo 18 – Sanzioni

Articolo 19 - Norma transitoria

**TITOLO   
NORME DI CARATTERE GENERALE**

**Articolo 1**

**Definizione di dehors**

Il dehors è lo spazio esterno di un pubblico esercizio, destinato esclusivamente all’attività di somministrazione. Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, la necessaria concessione per l’occupazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi, con l’obbligo di averne l’autorizzazione in caso voglia estendersi il dehors in corrispondenza di proprietà diverse.

Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell’intervento di installazione.

L’allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti e sono descritti dal Titolo II del presente Regolamento. L’insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall’atto di concessione e non è consentita l’installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per dehors.

L’uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti al Titolo II del presente Regolamento può essere consentito solo nelle aree soggette a tutela di cui all’art. 3, previa approvazione di un progetto valutato favorevolmente dall’Amministrazione Comunale in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano. Le deroghe possono riguardare l’utilizzazione di materiali, forme e colori degli elementi componenti i dehors, di cui al Titolo II.

**Articolo 2**

**Tipologie di dehors**

A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:

dehors di tipo “A”

allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio.

dehors di tipo “B”

allestimento A con pedane e delimitazioni

dehors di tipo “C”

allestimento A e B con strutture di copertura.

I dehors possono essere inquadrati:

(A) in funzione del RAPPORTO CON LA STRUTTURA ESISTENTE:

• DI PASSAGGIO:

quando la struttura esistente ed il dehors sono separati da una fascia di rispetto per il transito

dei pedoni. (scheda 1 dell’allegato tecnico).

• DI CONTATTO:

quando la struttura è completamente a contatto, non per forza vincolata, con quella esistente.

(B) in funzione del TEMPO in:

• STAGIONALE: quando la struttura rimane installata per un periodo di tempo complessivo non superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare.

• PERMANENTE: quando la struttura rimane installata per un periodo complessivo superiore a 9 e comunque non superiore a cinque anni.

(C) in funzione della PERIMETRAZIONE in:

APERTO: struttura esterna attrezzata con:

sedie e tavolini;

con o senza pedana;

senza delimitazioni eccetto l'uso di fioriere;

PARZIALMENTE CHIUSO: ossia, una struttura delimitata su uno o due lati con:

sedie e tavolini;

con o senza pedana;

delimitazioni con altezza massima di m. l,60 incluso di cordolo con possibilità di aumentare l’altezza previa comunicazione (tipologia, materiali e colori limitati alle indicazioni dell'ambito di riferimento);

teli verticali e/o materiali leggeri (plexiglas, plastica etc.);

CHIUSO ossia una struttura delimitata su tre o più lati con:

sedie e tavolini;

con o senza pedana;

con tipologia, materiali e colori da concordare, limitati alle indicazioni dell'ambito di riferimento e nel rispetto del decoro della città;

**Articolo 3**

**Collocazione dei dehors. Aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici**

I dehors possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o gravati da servitù d'uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle presenti Norme.

Ai fini dell'allestimento o installazione di dehors sono soggette a tutela e, quindi, sottoposte a particolari disposizioni procedurali, le seguenti porzioni di spazio pubblico:

tutela dello spazio pubblico storico e dei monumenti: sono soggette a tutela le testimonianze storiche, con particolare riferimento alla viabilità storica e le aree adiacenti gli edifici di interesse storico-architettonico (per “area adiacente” si intende lo spazio pubblico o gravato da servitù di uso pubblico antistante l’edificio tutelato e ad esso legato da un rapporto di interferenza visiva dallo spazio pubblico circostante);

tutela del paesaggio: sono soggetti a tutela gli elementi naturali e paesaggistici, con particolare riferimento alle aree naturali protette, beni paesaggistici tutelati dalla normativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 4**

**Durata delle concessioni**

Le concessioni sono continuative per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del loro rilascio.

Per i dehors stagionali la durata della concessione avrà una validità non superiore a 9 mesi dalla data del rilascio.

Le concessioni possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che sia dovuta alcuna forma d’indennizzo, secondo quanto stabilito al successivo art. 17.

**Articolo 5**

**Orari**

L'utilizzo dell'area occupata con il dehors non può iniziare prima delle ore 07.30 e deve cessare entro le ore 03:00.

Si fa obbligo di ridimensionare sensibilmente l’uso e il volume della musica e di ogni altro tipo di attività sonora nei limiti della normativa vigente in materia a partire dalle ore 01.00 nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto e settembre) ed alle ore 24.00 nei restanti mesi dell’anno.

**Articolo 6**

**Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell’esercizio**

Tutti i pubblici esercizi possono richiedere l’installazione di dehors nel rispetto delle presenti Norme, compresi quelli alloggiati in chioschi.

L’occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi con un’estensione frontale massima limitata a quella dell’esercizio commerciale. Tale limite potrà essere derogato previo nulla osta rilasciato da parte della proprietà delle attività commerciali adiacenti, se esistenti, ovvero delle altre proprietà.

Nel caso di sub-ingresso nell’autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente deve richiedere all’Amministrazione Comunale il rilascio di nuova concessione in continuità con quella preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti quote dovute per la concessione originale, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel nuovo provvedimento di concessione. Il rilascio del nuovo titolo concessorio è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell’autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio.

Nel caso sia stato rilasciato anche il titolo edilizio (SCIA o Permesso di Costruire) il subentrante ne deve richiedere la voltura unitamente al rilascio della nuova concessione del suolo pubblico.

Nei casi di cessazione dell’attività del pubblico esercizio, il dehors deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l’attività. In caso di inadempienza l’Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del dehors a spese del medesimo soggetto cessante.

La concessione di aree per dehors può essere rilasciata esclusivamente ad esercizi dotati di servizi igienici.

**TITOLO II  
NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO**

**Articolo 7**

**Elementi componenti i dehors**

Il presente Titolo disciplina in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l’allestimento dei dehors e la compatibilità delle differenti tipologie di dehors con i diversi tipi di spazio pubblico.

Tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati. Eventuali elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture.

L’eventuale copertura in tende e/o altri materiali pure consentiti dal presente regolamento devono avere colori e tipologie da concordate con l’Ente, nell’ottica di dare il giusto decoro alla città di San Nicandro Garganico.

Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d’esercizio e ne sono comunque escluse la luminosità e l'illuminazione.

I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i dehors sono distinti a seconda dei materiali che si intendono impiegare, e sono combinati, a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto nel rispetto del decoro cittadino e concordati con l’ente concessionario.

Le sedute (costituite esclusivamente da sedie e sgabelli, poltroncine) hanno strutture e piano di appoggio in metallo, legno, o materiale plastico.

Gli ombrelloni sono costituiti da un sostegno portante, da un basamento e da una capote. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all’area di pertinenza del dehors; le capote sono realizzate in tela di cotone, eventualmente plastificata e impermeabile, opaca, hanno geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata), e il loro bordo è privo di frange e smerlature.

Le tende a sbraccio hanno la struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima della tenda ammessa è di m 3,50 dal piano di facciata dell’edificio, salvo altri impedimenti che ne limitano la sporgenza.

Le pedane sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell’area dove sono allestiti (piazza, strada, portico o marciapiede).

Le pedane hanno il piano di calpestio in legno (o altro materiale composito a base legnosa), o pannellature in materiale vario e la struttura di appoggio in legno o metallo. Inoltre, hanno spessori modesti con lati protetti e non devono costituire barriera architettonica.

Gli elementi di delimitazione vengono realizzati per separare i dehors dalle strade carrabili o dalle aree di sosta, e qualora sia presente una pedana con altezza superiore a 15 cm.

Le delimitazioni sono strutture a telaio in metallo o legno, con montanti a sezione contenuta dal piano della pedana.

Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo “antinfortunio”, non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.

Le strutture coperte hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio.

Le coperture sono realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco. Nelle aree non soggette a tutela possono essere realizzate anche in lastre di metallo o in legno, organizzate a falde piane con pendenza minima.

Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati elementi accessori ai dehors esclusivamente i corpi illuminanti e gli apparecchi per il riscaldamento.

Eventuali corpi illuminanti (elementi accessori al dehors), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).

L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehors) è limitato a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta), ma sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi.

**Articolo 8**

**Norme per l’allestimento di dehors in piazze, aree pedonali**

Nelle piazze e nelle aree pedonali o ad alta pedonalità:

l’allestimento di dehors di tipo A è sempre consentito;

l’allestimento di dehors di tipo B e C non è mai consentito in adiacenza o nello spazio antistante edifici classificati come di “interesse storico e architettonico” salva apposita e specifica autorizzazione rilasciata dall’ente competente.

L’area che si intende occupare dai dehors deve essere scelta in modo da non intralciare i principali flussi pedonali che interessano la piazza, l'area pedonale o ad alta pedonalità lasciando sempre uno spazio libero di almeno 120 cm per il passaggio dei pedoni.

L’area che si intende occupare da dehors deve sempre lasciare libero lo spazio necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo 350 cm).

Gli ombrelloni e gli altri sistemi di copertura non possono essere utilizzati sotto i portici e nelle strade di larghezza inferiore a 6 m. e devono essere comunque collocati nel rispetto dei vincoli di cui al comma 3; qualora utilizzati in spazi ampi, gli ombrelloni e gli altri sistemi di copertura devono essere organizzati in modo regolare e correttamente rapportati allo spazio aperto e alle architetture circostanti.

Nel caso di una pluralità di dehors di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo spazio pedonale (tratto di strada o piazza), si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

In ogni caso tra un dehors e l’altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,00.

**Articolo 9**

**Norme per l’allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli**

Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli (ad esclusione delle aree ad alta pedonalità disciplinate dalle disposizioni di cui all’art. 18 CDS), fatta salva la valutazione della compatibilità con la disciplina di utilizzazione dello spazio pubblico ai fini della circolazione di mezzi e persone:

all’esterno delle carreggiate è sempre consentito l’allestimento di dehors di tipo A;

in adiacenza o nello spazio antistante edifici classificati come di “interesse storico e architettonico”, l’allestimento di dehors di tipo B e C non è consentito salva autorizzazione da parte dell’ente competente;

esclusivamente in corrispondenza di edifici non porticati e non classificati come sopra è consentito l’allestimento di dehors di tipo C.

Il dehors di tipo C ha una distanza minima di 120 cm dalla parete dell’edificio nel quale è localizzato l’esercizio, oppure è adiacente al medesimo edificio, qualora tra area occupata da dehors e carreggiata residui uno spazio disponibile per il flusso pedonale di larghezza almeno pari a 120 cm, senza che il flusso ne risulti artificiosamente deviato.

L’Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione, in relazione ai flussi pedonali che interessano la zona della proposta occupazione, valuta se il limite minimo di 120 cm di cui al precedente comma 1, lett. d) sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire del transito pedonale.

Nel caso di una pluralità di dehors di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo tratto di strada, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

In ogni caso tra un dehors e l’altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,0.

**Articolo 10**

**Criteri di occupazione**

In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità (ex art. 18 CDS), avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi) di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi, come in figura.

Quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada che non consentano il rispetto della distanza minima di 5 metri, è ammessa l'occupazione in deroga degli spazi prospicienti l'esercizio, sempre che la posizione del dehor non interferisca con la circolazione stradale in sicurezza (es. Piazze, strade a senso unico o chiuse al traffico).

In corrispondenza delle intersezioni stradali, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i "dehors" non devono occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

Non è consentito installare "dehors" o parti di essi su sede stradale soggetta a divieto di sosta.

I "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc).

L'area dei "dehors" non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici: deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l'area bus di almeno 5 metri.

I “dehors” dovranno essere posizionati distanziati almeno mt. 1,00, dai bordi laterali dei passi carrai o comunque ad una distanza tale da consentire la rapida immissione del veicolo nella proprietà laterale;

In presenza di monumenti o edifici di particolare importanza deve essere lasciato libero un congruo spazio per la fruizione degli stessi e per non impedirne la visuale prospettica.

Tutti i “Dehors” devono essere realizzati in conformità alla normativa sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili.

L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area autorizzata per l'occupazione. Inoltre, i “Dehors” hanno l’obbligo di rispettare le misure di cautela e sicurezza nonché quelle previste ai fini della prevenzione degli infortuni.

**Articolo 11**

**Dimensioni**

Per determinare la superficie consentita per l'installazione dei dehors alle attività di ristorazione si rinvia all’art. 23.4 - Somministrazione in pertinenze esterne - punto 1 ultimo comma - del Regolamento di Igiene il quale recita:

“Esclusivamente per le attività di ristorazione (ristoranti, trattorie, pizzerie), l’incremento di superficie non potrà essere superiore al 60% della superficie dell’esercizio, con un minimo di mq. 25, con facoltà di deroga solo per il Borgo Antico, da valutare di volta in volta, ove consentito dalla conformazione del luogo.”.

Per le altre attività l’incremento di superficie sarà valutato dalla Commissione tecnica, costituita da referenti del S.U.A.P. e servizio Urbanistica, in funzione dell’ambito in cui ricade il dehor ed in base alla documentazione presentata, con un minimo di mq. 25.

La profondità massima è in funzione dell'ambito di appartenenza, della tipologia di dehor, della dimensione del marciapiede/slargo/piazza.

Per altezza del Dehor si intende la misura del segmento verticale che congiunge il piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del Dehor con l'intradosso della struttura di copertura del Dehor stesso. Tale altezza deve essere rapportata con l'intorno architettonico in cui il Dehor si trova.

Al fine di normare particolari ambiti urbani e risolvere specifici aspetti, potranno essere redatti studi di dettaglio con l'identificazione dei possibili posizionamenti e/o ingombri.

**TITOLO III**

**Regolamentazione del Titolo autorizzatorio**

**Articolo 12**

**Titolo di autorizzazione all’occupazione del suolo**

La collocazione di un dehor o di semplici arredi, come tavolini, sedie e panche su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, deve ottenere specifico titolo autorizzatorio del Comune.

Il titolo autorizzatorio può essere richiesto unicamente dal titolare/Legale Rappresentante di un pubblico esercizio al fine di ampliare la superficie di somministrazione o di un chiosco installato su area pubblica.

Ai fini del presente regolamento per “esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” si intende l'attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzati.

E' vietata l'installazione di dehor per attività artigianali alle quali è consentita, previa domanda, il solo posizionamento di panchine in numero massimo di due e/o vasi o fioriere, o in alternativa alle panchine, un’attrezzatura o impianto di esposizione asservito alla vendita a patto che non superi in profondità l’ingombro medio di una panchina.

**Articolo 13**

**Titoli edilizi per la realizzazione delle strutture dei dehors**

I dehors di Tipo A, non comportanti l’esecuzione di opere riferibili ad attività edilizia, non richiedono la preventiva acquisizione di un titolo edilizio.

La realizzazione dei dehors di Tipo B è subordinata alla preventiva segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 22 del DPR 380/2001.

Sono assoggettati allo stesso regime della SCIA i dehors di tipo B che prevedono coperture con tenda retraibile o pergolato o pergotenda non stabilmente infissi al suolo. Si intendono non stabilmente infisse al suolo le strutture che non richiedono, a giudizio del tecnico progettista, una propria opera di fondazione seppur di limitate dimensioni.

E’ assoggettata al regime del permesso di costruire di cui all’art. 10 del DPR 380/2001 la realizzazione dei dehors di Tipo C che presentano strutture di copertura diverse da quelle di cui al comma 3.

I titoli edilizi, ove richiesti, hanno validità correlata alla durata della concessione del suolo pubblico.

Nel caso di strutture stagionali di durata anche inferiori a 90 giorni inquadrate e riproposte in un periodo pluriennale, la validità del titolo edilizio può essere estesa allo stesso periodo pluriennale; resta fermo che la sua efficacia opera in relazione all’effettivo intervallo temporale dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.

Trattandosi di opere legate alla concessione dell’occupazione del suolo pubblico di durata fino ad anni 5, il contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 16 del DPR 380/2001 è ridotto del 50%.

**Articolo 14**

**Procedura**

Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico, deve ottenere il preventivo titolo autorizzatorio.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo (conforme al modello Allegato A) e SCIA (per dehors parzialmente chiusi e chiusi), allo Sportello Unico delle Attività produttive - S.U.A.P. almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto dell'autorizzazione.

In caso di richieste di autorizzazione per i dehors di tipo A, l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

piantina schematica dell'occupazione, redatta dall'interessato;

schede tecniche o fotografie a colori degli elementi di arredo;

fotografie a colori del luogo dove si intende praticare l'occupazione;

breve relazione illustrativa dell’intervento di posizionamento del dehor;

atto d'impegno (contenuto nell’allegato A) contenente le seguenti condizioni:

l'autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;

copia dell’autorizzazione per l'esercizio di attività o SCIA;

obbligo di adeguata e costante manutenzione degli arredi e pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico con particolare riguardo alla pulizia dell'area attorno ad eventuali fioriere installate, piantumate con essenze a foglia;

impegno alla rimozione immediata dei manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità e in caso di manifestazioni di pubblico interesse;

impegno a non destinare il dehor ad usi diversi da quello per cui viene concesso;

impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario al termine dell'occupazione;

Nel caso di dehors di tipo B e C, le istanze presentate con apposito modello devono essere corredate da:

planimetria di inquadramento (4 copie) in scala 1:200, redatta da Tecnico abilitato, nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dalla collocazione e del suo significativo intorno, con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.;

elaborati progettuali scala 1:100 (4 copie) redatti da Tecnico abilitato, nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi architettonici, i colori.

La documentazione di cui alle lettere a) e b) dovrà contenere in particolare:

planimetria con disposizione degli arredi (numero e dimensioni tavoli e sedute, dimensioni e tipologia delle eventuali delimitazioni e la proiezione dell'eventuale copertura);

le sezioni devono riportare le altezze del manufatto ed il profilo della pavimentazione esistente;

i prospetti devono riportare il disegno di ogni lato del manufatto ed i riferimenti alla composizione di facciata degli edifici adiacenti;

i dettagli costruttivi, ove previsto, devono illustrare gli elementi decorativi, i materiali, le rifiniture, i colori e le essenze arbustive.

una rappresentazione prospettica (4 copie) a colori ovvero uno o più rendering con l'inserimento del progetto nel contesto urbano tramite fotomontaggio;

la relazione tecnica descrittiva (4 copie) che evidenzi i riferimenti alle prescrizioni/schede del presente regolamento con particolare riferimento ai materiali, ai colori ed ai vari profili utilizzati;

Relazione Paesaggistica (4 copie) ove necessaria;

dichiarazione che gli impianti elettrici ed dotazioni utilizzate (funghi o tubi radianti ecc.) che asservono il dehor saranno realizzati ai sensi della legislazione vigente.

nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;

atto d'impegno (contenuto nell’allegato A) contenente le seguenti condizioni:

impegno alla rimozione dei manufatti e dell'occupazione entro 15 giorni dalla data di cessazione dell'attività;

impegno alla rimozione immediata dei manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità.

impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario al termine dell'occupazione;

impegno a non destinare il dehor ad usi diversi da quello per cui viene concesso.

La pratica redatta da tecnico abilitato dovrà essere presentata al SUAP del Comune.

L'istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) prevede l’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla osta comunque denominati da parte dei rispettivi uffici che hanno competenza nelle varie discipline afferenti al tipo di intervento da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

**Articolo 15**

**Contenuti del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico**

Il procedimento, in caso di esito favorevole, si conclude con il rilascio del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico da parte del S.U.A.P. ai sensi del DPR 07.09.2010, n. 160.

Il provvedimento di concessione per l’occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors può essere rilasciato solo al titolare del pubblico esercizio e deve contenere, oltre alle generalità del soggetto autorizzato e dell’ubicazione:

La concessione del suolo pubblico;

L’esito della SCIA edilizia o il Permesso di Costruire per i dehors di tipo B e C

La durata della concessione;

La delimitazione planimetrica dell'area concessa, in scala 1:100 o superiore;

L’orario di utilizzo del dehors;

Il canone concessorio e le modalità di pagamento e della TARI;

Eventuali prescrizioni specifiche, ivi compresi i materiali e i colori da utilizzare in uno spirito di collaborazione e decoro della città.

L’occupazione potrà essere eseguita solo dopo il pagamento della TOSAP, del canone patrimoniale nel caso di installazione di strutture coperte e del ritiro dell’atto conclusivo.

**Articolo 16**

**Rinnovo del titolo autorizzatorio**

Le concessioni di suolo pubblico con dehors o con semplici arredi possono essere rinnovate alla scadenza previa richiesta al SUAP e specifica verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.

Ai fini del rinnovo di tali concessioni, i titolari degli esercizi dovranno presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello di scadenza o di quello previsto per la nuova installazione allegando un'autocertificazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata e l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento al periodo precedente.

**Articolo 17**

**Revoca e decadenza del titolo autorizzatorio**

Il Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico di occupazione suolo pubblico con dehors o semplici arredi può essere revocato per motivi di interesse pubblico o comunque quando l'Amministrazione decida di usare diversamente il suolo pubblico e nei casi di cui al successivo art. 18. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato al destinatario con almeno 15 giorni di preavviso.

In casi di motivata urgenza, si potrà procedere alla rimozione immediata della struttura e degli arredi anche senza l'assenso dell'esercente, sempre con onere e spese a carico dell'esercente stesso.

L’Amministrazione può dichiarare la decadenza dal titolo di occupazione di suolo qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti e violino la normativa regolamentare o legislativa prevista per la violazione dell’inquinamento acustico;

in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico;

in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehor per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi fermo restando il periodo di godimento delle ferie dell'esercizio;

in caso di utilizzo del dehor per scopi o attività diverse da quelli a cui sono destinati;

in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione del titolo autorizzatorio;

agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;

gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;

la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro o pericolo per le persone o le cose

siano venute meno le condizioni igienico - sanitarie.

**Articolo 18**

**Sanzioni**

Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e da altri Regolamenti comunali, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro (duecentocinquanta/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nel rispetto di principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Inoltre, ogni violazione nell'arco di un anno comporterà la sospensione del titolo autorizzatorio da 5 a 15 giorni; alla terza violazione ne conseguirà la revoca dello stesso.

In caso di occupazione abusiva (ad esempio: realizzazione di strutture fisse, maggiore superficie di quella autorizzata e/o oltre i limiti temporali di efficacia), l'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione immediata delle strutture e trasmettere la corrispondente segnalazione al Settore competente al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione emette un atto di diffida che intima la rimozione immediata delle strutture abusivamente installate.

**Articolo 19**

Norma transitoria

Tutti i dehors e le occupazioni suolo con arredi attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro i seguenti termini decorrenti dalla sua entrata in vigore:

3 mesi per le occupazioni con arredi e dehors aperti;

6 mesi per le occupazioni con dehors parzialmente chiusi;

12 mesi per le occupazioni con dehors chiusi.

Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente determina la decadenza del provvedimento di occupazione di suolo pubblico nonché l'applicazione delle relative sanzioni.